

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del 13/04/2021

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il sistema dei controlli sulle società partecipate è finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione gestionale, contabile e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Ente sia tenuto a vigilare in base alla legge.
2. Il controllo sulle società partecipate è altresì funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, ove previsto dalla legge.

Art. 2 – Soggetti destinatari

1. Il presente regolamento si applica alle Società non quotate partecipate e controllate, affidatarie dirette di servizi (modello di gestione in *house providing*).
2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono società partecipate *in house providing* le società di capitali, affidatarie dirette di servizi pubblici, su cui il comune di Villagrande Strisaili esercita il c.d. controllo analogo, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché degli artt. 5 e 192 del d.lgs 50/2016 e del d.lgs.175/2016.

Art. 3 – Soggetti preposti al controllo sulle società partecipate

1. L'attività di controllo è esercitata e coordinata dal Responsabile dell'Area competente in materia di partecipate, che nello svolgimento di tale attività di controllo si avvale, per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio, dei responsabili dei servizi di riferimento e collabora in particolare con il Responsabile dei Servizi finanziari alla redazione del bilancio consolidato.
2. È fatta salva la *possibilità* di istituire una unità autonoma posta in capo al Responsabile competente in materia di partecipate che integra il sistema dei controlli interni.

Art. 4 – Controllo delle società operanti in regime dell'“in house providing” (Controllo analogo)

1. Alle società partecipate del Comune di Villagrande Strisaili affidatarie di attività e/o servizi in regime di “in house providing”, di cui agli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., si applicano le seguenti ulteriori forme di controllo, attuative del meccanismo del “controllo analogo” richiesto dalle normative sopra richiamate.
2. Il controllo analogo sulle società *in house* avviene per il tramite del Responsabile del Contratto di Servizio, in sinergia con il Responsabile della struttura competente in materia di partecipate e il Responsabile dell'Area finanziaria, mediante idonea attività ispettiva tramite richiesta dati, informazioni e rapporti da rivolgersi nei confronti dell'“organo amministrativo” del soggetto gestore del servizio.
3. L'esercizio del controllo è svolto in modo continuativo, in qualsiasi momento e senza preavviso, anche attraverso sopralluoghi presso i locali dove viene svolta l'attività del soggetto gestore, che è obbligato a mettere a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili, offrendo al contempo la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica.
4. il soggetto deputato all'espletamento del controllo analogo per conto dell'Ente nei confronti della Società partecipata è tenuto, tra l'altro, a richiedere ai competenti organi societari del gestore del servizio l'esibizione o l'estrazione di copia dei dati e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio, sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli standard di qualità e/o quantità dei servizi gestiti, come codificati nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo ciascuna società *in house* dovrà trasmettere, nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito. In particolare per le società *in house* sussistono i seguenti obblighi:
 - a) rispettare gli indirizzi operativi e strategici formulati dall'Amministrazione all'organo amministrativo societario;

b) sottoporre, in via preventiva, all'esame dell'Amministrazione le decisioni societarie più importanti (in particolare quelle inerenti il personale, gli appalti, gli incarichi, il bilancio, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria);

c) consentire al Responsabile titolare del contratto di servizio l'accesso ai locali dove viene svolta l'attività e mettere a disposizione i dati richiesti fornendo la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica per l'espletamento del controllo analogo;

d) segnalare tempestivamente al Responsabile titolare del contratto di servizio, al Responsabile della struttura competente in materia di partecipate e al Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine a possibili squilibri economico-finanziari societari che possono avere ricadute negative sul bilancio dell'ente;

e) trasmettere al Responsabile titolare del contratto di servizio, al Responsabile della struttura competente in materia di partecipate e al Responsabile dei Servizi Finanziari i dati e documenti necessari per la predisposizione del prospetto di conciliazione crediti/debiti e del Bilancio consolidato;

f) fornire al Responsabile titolare del contratto di servizio, al Responsabile della struttura competente in materia di partecipate e al Responsabile dei Servizi Finanziari:

f.1) due report, al 30/6 e al 31/12, contenenti una relazione sull'andamento dell'attività svolta, trasmissione dei dati di preconsuntivo economico, nonché informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi, le motivazioni di eventuali scostamenti, unitamente alle azioni che la società intende mettere in campo per il raggiungimento degli stessi entro l'esercizio;

f.2) una relazione annuale sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nel contratto di servizio;

f.3) report al 31/12 sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali vincoli o limiti di legge, con particolare riferimento a quelli di finanza pubblica e sulle assunzioni di personale, alle quali la società è assoggettata;

f.4) i costi annui preventivati e sostenuti nei vari settori o aree di attività ed i costi generali della società;

f.5) la segnalazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato in bilancio;

f.6) con cadenza almeno annuale, l'organigramma con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti agli affidamenti derivanti dai contratti di servizio;

g) ottemperare tempestivamente alle disposizioni ed ai rilievi formulati da parte degli organi dell'Amministrazione e del Responsabile titolari dei contratti di servizio preposti al controllo;

h) assicurare la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Ente in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia e la qualità dei servizi gestiti;

6. Oltre a quanto sopra prescritto, le società in house devono garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, parità di genere, affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, diritto di accesso agli atti, trasparenza e anticorruzione.

7. Nel caso di controllo analogo "congiunto" con altri Enti soci potranno essere individuati e disciplinati appositi organismi, strumenti e/o procedure unificate per la verifica e il monitoraggio delle attività e dell'andamento gestionale delle società in questione. In tal caso l'Amministrazione individua il soggetto deputato a far parte dell'organismo che verrà eventualmente costituito per il controllo, se diverso dal Responsabile titolare del contratto di servizio.

Articolo 5 - Obblighi specifici della Società

1. La Società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale nel Documento Unico Programmazione (DUP) e nella sua eventuale nota di aggiornamento.

2. La Società dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, in particolare nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della Società, trasparenza e anticorruzione;
- relazione annuale sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 175/2016.

3. Le informazioni trasmesse all'Ente nel rispetto del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti.

4. L'organo di amministrazione della Società, previa autorizzazione del Sindaco, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, ove siano trattati argomenti che riguardino la Società, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Articolo 6 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività l'Ente richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, la Società deve darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedano elaborazioni complesse.

2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 7- Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte della Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione della Società può essere revocato per giusta causa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale.

Articolo 8 - Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle Società ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

1. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della Società si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui alla legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 39/2013 e il d.lgs. n. 175/2016 ll.mm.ii.

2. Il presente regolamento deve essere coordinato con quanto previsto nello Statuto della Società, nello Statuto e nella regolamentazione del Comune.